



Banca Centro Emilia

Regolamento Assembleare

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PRELIMINARE

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria nonché le modalità di elezione delle cariche sociali della Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo

CAPO II - COSTITUZIONE

ART. 2. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e del giorno dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o almeno in uno dei seguenti quotidiani

- a) Il Resto del Carlino
- b) Il Sole 24 Ore
- c) Il Corriere Della Sera

Il Consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società e nelle Sedi distaccate della società o inviato e recapitato ai soci.

L'Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci.

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 3 del presente Regolamento, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

ART. 3. INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

In rappresentanza dei soci diversi dalle persone fisiche, partecipano le persone a ciò designate ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, dello Statuto sociale.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella

PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE BANCA CENTRO EMILIA

quale la firma del delegante sia autenticata ai sensi del terzo comma dell'art. 25 Statuto Sociale. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Possono inoltre intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna, cui la società aderisce, un rappresentante della Federazione Nazionale di categoria (FEDERCASSE), il Direttore della Società, le persone invitate dal Consiglio di amministrazione, il personale della società richiesto dal Presidente del Consiglio di amministrazione per l'espletamento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

ART. 4. REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI

Il Presidente può avvalersi del personale da lui espressamente autorizzato, e munito di apposito contrassegno di riconoscimento, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se l'Assemblea stessa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare nonché per accertare i risultati delle votazioni.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, il Presidente decide inappellabilmente.

Ai soci aventi diritto di voto saranno consegnati uno o più tagliandi, di diverso colore, atti ad individuare i soci portatori di deleghe da quelli che ne sono sprovvisti, nonché ad agevolare il conteggio delle deleghe conferite.

I soci che, durante i lavori, si debbano assentare dai locali dell'adunanza, dovranno riconsegnare il/i tagliando/i, nonché le eventuali schede di votazione ricevuti al momento dell'ammissione. Per essere riammessi, i soci dovranno nuovamente presentarsi all'ammissione per la registrazione.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'Assemblea apparecchi di registrazione, apparecchi fotografici, videocamere o dispositivi analoghi senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

ART. 5. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, dello Statuto sociale.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per quelli elencati al primo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Nella conduzione dell'Assemblea, il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di amministrazione, in relazione alla materia o alle materie oggetto di trattazione.

L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i Soci due o più scrutatori e un Segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, nel qual caso la funzione di segretario è assunta da un notaio.

PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE BANCA CENTRO EMILIA

Nel caso in cui l'Assemblea debba procedere all'elezione delle cariche sociali, si potranno costituire uno o più seggi e designare, per ciascuno degli stessi, un presidente e due scrutatori.

Qualora sia presente una pluralità di seggi, ciascun seggio farà affluire i propri dati ad un seggio centrale, diretto dal Presidente dell'Assemblea, cui sarà demandata ogni decisione nei casi controversi.

Il seggio o i seggi potranno essere coadiuvati da dipendenti della Società.

ART. 6. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Accertata la presenza del numero dei soci aventi diritto al voto, con intervento in proprio e per delega, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, dello Statuto sociale, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori.

Nel caso in cui il numero sopra citato non sia raggiunto, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, il Presidente proclama deserta la riunione e rinvia ad altra convocazione; tale circostanza deve risultare dal libro dei verbali.

Il Presidente, dichiarata aperta l'Assemblea, dà lettura dell'ordine del giorno, propone la nomina di un segretario e di uno o più scrutatori, ai sensi dell'articolo 5, quarto, comma del presente Regolamento.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di loro fiducia.

ART. 7. PROROGA DELL'ASSEMBLEA

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica seduta.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, il Presidente può disporre la proroga dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 29, comma primo, dello Statuto sociale.

CAPO III - DISCUSSIONE

ART. 8. ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore, il rappresentante degli Organismi di categoria e le persone invitate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del presente Regolamento illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'Assemblea.

ART. 9. DIRITTO DI INTERVENTO

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente a mezzo alzata di mano; se più soci chiedono contemporaneamente la parola, la stessa verrà data seguendosi l'ordine alfabetico dei richiedenti.

I non soci che rivestono cariche statutarie, il Direttore, il rappresentante degli Organismi di categoria

PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE BANCA CENTRO EMILIA

e le persone invitate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del presente Regolamento possono chiedere al Presidente di intervenire nella discussione.

ART. 10. REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente e, su suo invito, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 8 del presente Regolamento, possono rispondere ai soci intervenuti, dopo l'intervento di ciascuno ovvero riservarsi di farlo dopo tutti gli interventi.

Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 8 del presente Regolamento di rispondere in maniera più esauriente agli interventi dei soci, questi ultimi possono, anche prima della costituzione dell'Assemblea, presentare brevi note scritte sugli interventi che intendono effettuare.

Ogni socio può svolgere il proprio intervento su ciascun punto dell'ordine del giorno per la durata massima di 5 minuti, in prossimità della scadenza, il Presidente invita l'oratore a concludere e, trascorso il tempo stabilito, provvede a togliere la parola al socio. Su argomenti di particolare interesse il Presidente può proporre alla Assemblea che tale durata possa essere aumentata.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono essere autorizzati dal Presidente ad una breve replica su ciascun punto dell'ordine del giorno, per la durata massima della metà del tempo concesso per il primo intervento.

ART. 11. MANTENIMENTO DELL'ORDINE

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- a. Qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento con l'argomento posto in discussione;
- c. nel caso in cui il socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;
- d. nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure, con il loro comportamento, provochino una situazione tale che non consenta il regolare funzionamento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del presente Regolamento; ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala della riunione della persona o delle persone in precedenza ammonite, per tutta la fase della discussione.

Nel caso previsto dal comma precedente e in tutti i casi in cui si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte su ciascun punto dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dare inizio alla votazione, riammette i soci eventualmente esclusi ai sensi del terzo comma del presente articolo.

CAPO IV - CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

ART. 5. MODALITA' DI CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Ai fini della iscrizione nelle schede di votazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, eventuali liste di candidati alle cariche sociali vanno presentate, entro le ore 12 del quinto giorno utile antecedente la prima convocazione dell'Assemblea, al Consiglio d'amministrazione; la stessa disposizione è applicabile a singoli candidati soci.

Le liste o le singole proposte di candidatura, sottoscritte da almeno il 15,00% (quindici per cento) di soci presentatori aventi diritto al voto, devono essere corredate dall'accettazione dei candidati.

Unitamente all'accettazione della candidatura, gli aspiranti alla carica di amministratore devono produrre apposita dichiarazione circa la non sussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 32, comma secondo, dello Statuto sociale.

Unitamente all'accettazione della candidatura, gli aspiranti alla carica di sindaco, sia effettivo sia supplente, devono produrre apposita dichiarazione circa la non sussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 42, comma terzo, dello Statuto sociale nonché la dichiarazione circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, c.c.

I candidati alla carica di probiviri devono produrre esclusivamente l'accettazione della candidatura; il Presidente del Collegio dei Probiviri viene designato dalla Federazione regionale delle Banche di Credito Cooperativo.

Il Consiglio di amministrazione può proporre candidati per la elezione o per la rielezione; i nominativi di tali candidati, unitamente a quelli proposti ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono riportati sulle schede di votazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Ai candidati proposti dal Consiglio d'amministrazione per la elezione, si applicano i commi tre e quattro del presente articolo; ai candidati proposti dal medesimo Consiglio per la rielezione, si applicano i commi tre e quattro limitatamente all'accettazione della candidatura.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi tre e quattro, eccezion fatta per l'accettazione della candidatura, produce l'effetto del mancato inserimento del nominativo o dei nominativi inadempienti nelle schede elettorali, restando impregiudicata, per tali soggetti, la possibilità di essere votati ed eventualmente eletti.

In luogo dei candidati come sopra espressi, il socio potrà comunque votare altri nominativi.

A tal fine, in occasione, dell'Assemblea, e prima di procedere alle votazioni, è disponibile l'elenco nominativo dei soci non inclusi nella scheda o nelle schede, ai sensi del nono comma del presente articolo.

CAPO V - VOTAZIONI

ART. 6. ORDINE DELLE VOTAZIONI

Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura del relativo punto all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE BANCA CENTRO EMILIA

ART. 7. MODALITA' DI VOTAZIONE

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano. (con il sistema “prova/controprova”).

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Ai fini del computo delle maggioranze previste dall'articolo 28 dello Statuto sociale, i voti si distinguono in favorevoli e contrari, a nulla rilevando le astensioni.

ART. 8. SCHEDA ELETTORALE

La scheda da utilizzare per le nomine alle cariche sociali sono predisposte dalla società e, in caso di pluralità delle stesse, debbono essere chiaramente e facilmente distinguibili.

I voti espressi su schede diverse da quelle previste al comma primo sono nulli.

La scheda o le schede vengono consegnate agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni cui la scheda o le schede si riferiscono.

All'interno della cabina o delle cabine elettorali, è consentita l'affissione di fac-simili delle schede elettorali.

La scheda da utilizzare per la nomina alle cariche sociali è composta da due sezioni divise tra loro:

- Parte sinistra: sono riportati a stampa i nominativi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
- Parte destra: sono riportate righe orizzontali sulle quali il socio potrà indicare nominativi diversi da quelli previsti al punto precedente.

Le schede, qualora non si opti per la scheda singola, sono tre, di diverso colore e così individuate:

1. Scheda relativa alla votazione del Presidente e dei componenti il Consiglio d'Amministrazione;
2. Scheda relativa alla votazione del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
3. Scheda relativa alla votazione del Collegio dei probiviri.

Ogni scheda deve contenere tutti i nominativi candidati alla carica cui la stessa scheda si riferisce.

ART. 9. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VOTAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Il Presidente può disporre che, per le votazioni alle cariche sociali, sia seguito un determinato ordine, comunicato ed illustrato all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

L'esito delle singole votazioni è comunicato dal Presidente all'Assemblea qualora la stessa non sia dichiarata chiusa.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, stabilisce la durata di apertura del seggio o dei seggi per la votazione delle cariche sociali.

Il voto per l'elezione alle cariche sociali deve essere espresso dal socio in uno dei seguenti modi:

PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE BANCA CENTRO EMILIA

1. Scelta di un nominativo già stampato sulla scheda o sulle schede di cui all'art. 15 del presente Regolamento : apposizione da parte del socio di una crocetta nell'apposito quadratino a fianco del nominativo scelto;
2. Scelta di un nominativo non stampato sulla scheda o sulle schede di cui all'art. 15 del presente Regolamento : indicazione completa del nome e del cognome da parte del socio sulla riga o sulle righe orizzontali presenti nella parte destra della scheda.

ART. 10. VALIDITA' DEI VOTI

Le schede sono nulle qualora contengano segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure qualora contengano un numero di candidati votati superiori al numero da eleggere per una carica.

E' nullo altresì il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa alla loro identità.

Le schede che non riportino nessuna delle indicazioni di voto previste dall'articolo 16 quarto comma, del presente Regolamento, si considerano bianche.

E' valida la scheda che contenga un numero di candidati votati inferiore al numero di candidati da eleggere per una carica.

E' altresì valida , in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 16, comma quarto, n. 2 del presente regolamento , la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del nominativo da eleggere , nel caso in cui non sussistano omonimie sul cognome con altri soci o candidati.

Nel caso di omonimie, sia sul nome sia sul cognome, sia i nominativi stampati sulla schede o sulle schede sia quelli non stampati e scelti dai soci ai sensi del citato art. 16, comma quarto, nr. 2 dovranno essere integrati con la data di nascita o con la residenza del candidato.

E' nullo il voto relativo al nominativo per il quale appaiono contemporaneamente le espressioni di voto di cui al citato art. 16 comma quarto.

ART. 11. INCOMPATIBILITA'

In caso di successiva verifica, da parte del Consiglio d'amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle incompatibilità previste, rispettivamente, dagli articoli 32, secondo comma, e 42, terzo comma, dello Statuto sociale, risulterà eletto colui che, fra i non eletti, ha riportato il maggior numero di voti validi; in caso di parità fra due o più soggetti, il più anziano di età.

Nel caso di contemporanea elezione in più cariche sociali, il soggetto o i soggetti interessati dovranno esercitare l'opzione fra le cariche medesime, mediante dichiarazione resa al Presidente dell'Assemblea o, qualora l'interessato o gli interessati siano assenti ovvero l'Assemblea sia conclusa, al Consiglio di Amministrazione entro otto giorni dalla votazione , pena la decadenza da tutte le cariche.

Per la carica vacante per i motivi di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Per la nomina del Presidente del Collegio sindacale, in caso di parità, risulterà eletto il candidato iscritto nel registro dei revisori contabili; in caso di ulteriore parità su tale ultima condizione, risulterà eletto il più anziano di età.

PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE BANCA CENTRO EMILIA

Per la nomina dei Sindaci effettivi e di quelli supplenti, in caso di parità sarà applicato il criterio di anzianità anagrafica.

ART. 12. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

A spoglio ultimato e a cura degli scrutatori, verranno raccolti in un plico una copia del “foglio di presenza dei soci” e le schede delle votazioni.

Il plico va immediatamente chiuso con sigillo firmato da tutti gli scrutatori.

Il plico sarà custodito a cura di Banca Centro Emilia Credito Cooperativo per un periodo di almeno cinque anni.

CAPO VI- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13. VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

I verbali dell'Assemblea vengono trascritti sull'apposito libro; gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 14. VALIDITA'

Il presente Regolamento entra in vigore il _____ e potrà essere modificato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, s'intendono richiamate le norme di legge e statutarie vigenti in tema di Assemblea dei soci.